

"STRETTO DI MESSINA – S.P.A."

STATUTO

—NOME - INQUADRAMENTO GIURIDICO - SCOPO - SEDE – DOMICILIO - DURATA—

ARTICOLO 1

La Società, denominata "STRETTO DI MESSINA - S.P.A.", è regolata dal presente Statuto.

La società "STRETTO DI MESSINA - S.P.A." costituisce società *in house* ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con controllo analogo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La Società è vincolata ad effettuare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede alla vigilanza sull'attività della società e definisce indirizzi idonei a garantire che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo n. 175/2016, sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della medesima sia esercitata una influenza determinante da parte del medesimo Ministero.

ARTICOLO 2

La Società ha per scopo, a norma e nei termini stabiliti dall'art. 2 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) lo studio, la progettazione e la costruzione di un'opera per il collegamento stradale viario e ferroviario e dei pubblici servizi tra la Sicilia ed il Continente;
- b) l'esercizio del collegamento e la manutenzione dell'opera di cui al punto precedente, salvo quanto previsto dall'art. 3 della citata legge in ordine all'esercizio ferroviario, nonché lo svolgimento di ogni connessa attività, anche attraverso società partecipate.

La Società potrà inoltre compiere, purché in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie utili e/o opportune nonché potrà assumere, sempre in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale e non a scopo di collocamento, partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire.

ARTICOLO 3

La Società ha sede in Roma. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di deliberare il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, nonché di deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

ARTICOLO 4

Il domicilio degli Azionisti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.

Il domicilio degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali ovvero quello indicato per iscritto dal soggetto interessato.

Il domicilio è comprensivo di indirizzo e di posta elettronica certificata per le persone giuridiche e di posta elettronica ordinaria per le persone fisiche.

ARTICOLO 5

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata

una o più volte per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli Azionisti.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 6

Il capitale sociale è di Euro 672.527.489,17 (seicentoseptantaduemilionicinquacentosettetemilaquattrocentottantanove virgola diciassette centesimi) diviso in n. 165.617.674 (centosessantacinquemilioneicentodiciassettemilaseicentostantaquattro) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi tutte parità di diritti.

ARTICOLO 7

Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto.

ARTICOLO 8

Le azioni sono nominative; salvo diversa disposizione di leggi speciali, le azioni possono essere non emesse.

E' ammesso il trasferimento delle azioni solo ove vengano rispettati i requisiti delle società in house.

ARTICOLO 9

I versamenti sulle azioni saranno effettuati in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione al quale spetta anche di determinare il tasso dell'interesse sui versamenti ritardati.

ARTICOLO 10

La Società può emettere obbligazioni in conformità all'art. 2 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga alle limitazioni del Codice Civile.

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolamentano la raccolta del risparmio tra il pubblico. Resta peraltro inteso che la concessione di detti finanziamenti da parte dei soci è libera.

ASSEMBLEA GENERALE

ARTICOLO 11

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 Codice Civile.

ARTICOLO 12

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare da comunicarsi ai Soci, all'indirizzo risultante nel Libro Soci, agli Amministratori e ai Sindaci effettivi, all'indirizzo risultante agli atti della Società ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto, con lettera raccomandata, telegramma, o posta elettronica certificata per le persone giuridiche o posta elettronica ordinaria per le persone fisiche o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno della seconda adunanza per il caso la prima andasse deserta.

Le Assemblee si terranno di regola presso la sede sociale salvo che il Consiglio non stabilisca un luogo diverso nel territorio della Repubblica che dovrà essere reso noto con l'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano l'Assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogniqualvolta occorra per la trattazione degli oggetti ad essa riservati.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio e video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui al successivo art. 14;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

d) venga indicato nell'avviso di convocazione che l'Assemblea si terrà in modalità "mista" con possibilità di partecipazione in presenza o da remoto.

L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovino contemporaneamente il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

ARTICOLO 13

Possono intervenire all'assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto.

ARTICOLO 14

Ogni Socio potrà farsi rappresentare all'Assemblea da un altro Socio non amministratore, sindaco o dipendente della Società, che parimenti sia posto in condizioni di intervenire.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ARTICOLO 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dall'Amministratore Delegato; in difetto di che, l'Assemblea elegge il proprio Presidente e nomina un Segretario anche non Socio per la redazione del verbale e sceglie, ove del caso, due scrutatori tra gli Azionisti.

Nei casi di legge e qualora il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dal Presidente.

ARTICOLO 16

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, con la presenza dei Soci, in proprio e per delega, sia in prima convocazione che nelle successive, si costituisce e delibera validamente con la presenza e le maggioranze di legge.

ARTICOLO 17

Spetta al Presidente dell'Assemblea di dirigere la discussione.

ARTICOLO 18

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ARTICOLO 19

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. L'attività di controllo è affidata al Collegio sindacale e l'attività di revisione legale dei conti è affidata a società di revisione a ciò abilitata ed iscritta nell'apposito Registro istituito ai sensi di legge.

La composizione degli organi sociali è regolata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio fra i generi.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 20

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei soci, composto di cinque membri, di cui due designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ricoprono rispettivamente la carica di Presidente e di Amministratore Delegato, un membro designato dalla Regione Calabria, un membro designato dalla Regione Siciliana e un membro designato congiuntamente dalle società R.F.I. S.p.A. e ANAS S.p.A.

Tutti gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

ARTICOLO 21

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato sono nominati come indicato nell'art. 20 del presente Statuto.

Il Consiglio nomina un Segretario che può anche essere persona estranea al Consiglio.

ARTICOLO 22

Il Consiglio si radunerà sia nella sede della Società, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta almeno da quattro dei suoi membri. Le convocazioni del Consiglio si faranno dal Presidente con avviso comunicato mediante lettera raccomandata o telegramma o posta elettronica certificata per le persone giuridiche o posta elettronica ordinaria per le persone fisiche o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da spedire tre giorni prima e nei casi d'urgenza, con telegramma o posta elettronica certificata per le persone giuridiche o posta elettronica ordinaria per le persone fisiche o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da spedire almeno un giorno libero prima a ciascun Consigliere e Sindaco effettivo presso il domicilio risultante agli atti della Società ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto.

Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza e/o in audioconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire verbalmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

ARTICOLO 23

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

In deroga all'art. 2388 comma 2 c.c., le seguenti delibere del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione:

- a) del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, afferente all'attraversamento stabile viario e ferroviario;
- b) dell'affidamento globale dell'opera;
- c) degli atti e contratti per importi superiori al Capitale Sociale più riserve, finanziati specificatamente dallo Stato;
- d) delle proposte di modifiche statutarie, relative alla durata della Società, ai poteri degli organi e delle cariche sociali, ed alle deleghe dei poteri,
- sono validamente assunte solo ove non ricorra il voto contrario dei consiglieri nominati su designazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ARTICOLO 24

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dall'Amministratore Delegato, o in mancanza, dal Consigliere scelto dai Consiglieri stessi.

ARTICOLO 25

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge riserva all'assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di deliberare in ordine agli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative.

ARTICOLO 26

Il Consiglio di Amministrazione - fintantoché lo Stato italiano detiene direttamente o indirettamente il controllo della società ai sensi dell'art. 2359, I comma n. 1 c.c. - previa delibera dell'Assemblea, può attribuire deleghe operative al Presidente

sulle materie delegabili ai sensi di legge indicate dall'Assemblea determinandone in concreto il contenuto.

Il Consiglio di Amministrazione, fermo quanto previsto al precedente comma, sempre nei limiti di legge, delega le sue attribuzioni all'Amministratore Delegato come nominato nell'art. 20 del presente Statuto.

Solo all'Amministratore Delegato e al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui al primo comma, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del Codice civile.

Il Consiglio può nominare uno o più Direttori Generali determinandone mansioni e poteri.

Il Consiglio inoltre ha facoltà di conferire deleghe per singoli atti anche ad altri suoi componenti, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi.

Il Responsabile della funzione di controllo interno riferisce al Consiglio di Amministrazione ovvero ad apposito Comitato eventualmente costituito all'interno dello stesso.

ARTICOLO 27

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti ai sensi di legge.

ARTICOLO 28

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa spettano al Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, all'Amministratore Delegato.

La firma sociale e la rappresentanza della Società spettano altresì all'Amministratore Delegato.

ARTICOLO 29

La remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione è determinata ai sensi dell'art. 2389 del codice civile; la deliberazione è valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa decisione dell'Assemblea. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il modo di riparto tra i suoi membri della somma deliberata dall'Assemblea.

Ai membri del Consiglio sono rimborsate le spese sostenute nell'assolvimento del mandato e dei compiti ad essi affidati.

E' fatto divieto di corrispondere premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 30

Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci ed è composto da cinque membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo, in qualità di Presidente del collegio sindacale, e un membro supplente sono designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; un membro effettivo è designato dalla Regione Calabria congiuntamente alla Regione Siciliana; un membro effettivo e un membro supplente sono designati congiuntamente dalle società R.F.I. S.p.A. e ANAS S.p.A..

La remunerazione dei membri del Collegio sindacale è determinata ai sensi

dell'articolo 2402 del codice civile. Ai componenti del Collegio sindacale sono rimborsate le spese sostenute nello svolgimento dei loro compiti.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 31

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale a ciò abilitata ed iscritta nell'apposito Registro istituito ai sensi di legge.

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

ARTICOLO 32

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve

essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predisponde adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al comma 6, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 33

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

ARTICOLO 34

L'utile netto di bilancio è attribuito come segue:

a) Nella fase di studio, di progettazione e costruzione dell'opera, di cui all'art. 1 della Legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni ed integrazioni, alla riserva legale il cinque per cento dell'utile stesso fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale ed il residuo sarà destinato secondo le deliberazioni dell'Assemblea, in funzione del perseguimento dello scopo sociale.

b) Successivamente, dopo l'approvazione della Convenzione prevista dall'art. 7 della Legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni ed integrazioni, gli utili derivanti dall'esercizio del collegamento stabile saranno assegnati e/o devoluti secondo le modalità fissate nella Convenzione.

LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 35

Alla liquidazione si procederà mediante uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea, la quale ne determinerà le retribuzioni, i poteri ed i compensi.

Firmato Giuseppe Recchi

Firmato Alfredo Maria Becchetti Notaio